



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
Servizio viabilità

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 29 "DEL PASSO DEL GAVIA" - ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO NEL TRATTO DA LOCALITA' PLAGHERA (KM 15+800) AL PASSO DEL GAVIA (KM 25+925), IN COMUNE VALFURVA (SO).

ORDINANZA N. 154

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il Consorzio Forestale Due Parchi, che gestisce la strada del passo del Gavia sul versante bresciano (SP BS300), con nota del 4 novembre 2019, acquisita al prot. n. 28800, ha comunicato l'impossibilità di garantire l'apertura della strada in condizioni di sicurezza, stante la quantità di neve caduta, che crea rischi di eventi valanghivi dai versanti soprastanti e causa l'insorgenza di ghiaccio sulla carreggiata;

CONSIDERATO che nel corso di apposito sopralluogo effettuato in data odierna, il personale della scrivente Provincia ha constatato che anche sul versante valtellinese le recenti precipitazioni nevose hanno reso il tratto finale della strada provinciale n. 29 "del Passo del Gavia" (a monte della località Plaghera al km 15+800 nel comune di Valfurva), non percorribile in condizioni di sicurezza;

RITENUTO pertanto di dover chiudere il tratto di strada in oggetto, per motivi di sicurezza, a decorrere dalle ore 16.30 di oggi 4 novembre 2019;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

la chiusura al traffico, dalle ore 16.30 del giorno 4 novembre 2019, della strada provinciale n. 29 "del Passo del Gavia", nel tratto da località Plaghera (km 15+800) al Passo del Gavia (km 25+925, in corrispondenza del confine con la Provincia di Brescia), in comune di Valfurva (SO).

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali per la parte di competenza, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio on line.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare. Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del codice della strada.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 04/11/2019

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005